

Codice A2001A

D.D. 28 giugno 2019, n. 411

L.R. n. 11/2018 - DGR 131-9038 del 16/5/2019. Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del Novecento finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2019. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa di euro 300.000,00 (di cui euro 129.000,00 sul cap. 182890/2019 ed euro 171.000,00 sul cap. 182890/2020).

(omissis)

Il Dirigente

(omissis)

Determina

- di assegnare per l'anno 2019 alla Fondazione Polo del Novecento, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 300.000,00 a sostegno di alcuni progetti della Fondazione. I progetti sono allegati alla convenzione per farne parte integrante;

- di stipulare per l'anno 2019, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del Novecento per il sostegno ad alcuni progetti della Fondazione;

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo del Novecento per il sostegno ad alcuni progetti della Fondazione, come allegata al presente atto per farne parte integrante (allegato A);

- di far fronte alla spesa di € 300.000,00 mediante impegno nel seguente modo: per € 129.000,00 sul capitolo 182890/2019 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 05, Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; per € 171.000,00 sul capitolo 182890/2020, Missione 05, Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- di dare atto che al capitolo 182890 è associata la seguente transazione elementare:

Conto finanziario : U.1.04.04.01.001

Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamento dell'Unione Europea)

Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)

Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);

- di liquidare la somma di € 300.000,00 assegnata per l'anno 2019 a favore della Fondazione Polo del Novecento secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 della convenzione allegata;

- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;

- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;

- di disporre che il controllo in merito all'avvenuta pubblicazione sopradetta è a carico della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore promozione beni librari e

archivistici, editoria e istituti culturali e verrà eseguito comunque prima della liquidazione della somma assegnata con il presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Per il dirigente
Il Direttore
Paola Casagrande

RF

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E LA FONDAZIONE POLO DEL NOVECENTO AVENTE AD OGGETTO IL SOSTEGNO
AI PROGETTI DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2019.**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte, Direzione Promozione della cultura, del turismo, dello sport, con sede in Torino, via Bertola, 34, in persona del Direttore Paola Casagrande (di seguito "la Regione")

e

La Fondazione Polo del Novecento, in persona del Presidente Sergio Soave (di seguito "la Fondazione")

qui di seguito "Le Parti"

Premesso che

Con recente legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), la Regione nello specifico attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive".

Nelle more dell'adozione dei nuovi strumenti di programmazione previsti dall'art. 7 della citata l.r. n. 11/2018 e visto il disposto dell'art. 43 ("Disposizioni transitorie") della l.r. n. 11/2018 il quale stabilisce al comma 2 che "Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge (...) restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge", si prende atto che mantiene a tutt'oggi la sua validità l'attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport,

approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante “Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”), sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018.

La Regione Piemonte negli anni ha sia promosso la costituzione sia aderito successivamente a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché, di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità; tra tali Enti è menzionata la Fondazione Polo del Novecento (paragrafo “Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione” del citato Programma di attività).

La Fondazione Polo del Novecento si è costituita in data 18 aprile 2016 a rogito notaio Giulio Biino con sede a Torino via del Carmine 14 (atto rep. n. 38331 REP./n. 19090 fasc.), quale Ente che raggruppa i più importanti fra gli istituti culturali custodi del patrimonio relativo alla storia del XX secolo. Della Fondazione Polo del Novecento la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo sono attualmente i soci fondatori.

Con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 (“Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del 900. Approvazione dell'atto costitutivo e della bozza di statuto. Proposta al Consiglio regionale”), la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'adesione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Polo del 900. La proposta di adesione della Regione è stata ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 125-8327 del 8.3.2016.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private con Determinazione dirigenziale n. 20 del 15.2.2017.

Lo statuto della Fondazione “Polo del Novecento” all'art. 3 evidenzia che l'Ente è nato con lo scopo di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione sulla storia del Novecento.

La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali “la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale; (...) l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)”.

L'art. 15 dello statuto prevede altresì che il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito tra l'altro “dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;

da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile”.

La natura delle finalità istituzionali della Fondazione Polo del Novecento evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

Al fine di individuare lo strumento operativo più idoneo per regolamentare i rapporti tra Regione Piemonte e Fondazione Polo del Novecento, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche da destinarsi al sostegno delle progettualità della Fondazione, si richiamano i recenti orientamenti della Corte dei Conti in merito alla legittimità del sostegno pubblico verso un Ente partecipato: affinché tale sostegno sia legittimo, deve essere inquadrato all'interno di un perimetro convenzionale al fine di assicurare la necessaria trasparenza dell'utilizzo delle risorse dell'Ente pubblico e l'esigenza di una corretta gestione per l'ente beneficiario attraverso idonea programmazione. Dell'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo deve inoltre essere data evidenza sia negli atti deliberativi sia nella convenzione.

Preso atto che il ricorso alla convenzione si configura quale strumento che consente all'ente pubblico erogatore di controllare l'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta e il contestuale corretto utilizzo delle risorse pubbliche attribuite alla fondazione attraverso la previsione di adeguato sistema di rendicontazione delle stesse;

vista la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 (“DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1”), art. 21.1 e 21.2 relativi all'indicazione della documentazione che gli Enti partecipati devono presentare per l'accesso al sostegno contributivo annuale;

vista la comunicazione datata 8.5.2019 con la quale Fondazione Polo del Novecento ha presentato a Regione Piemonte per l'anno 2019 la documentazione richiesta in attuazione di quanto disposto con la suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019;

vista la DGR. N. 131-9038 del 16.5.2019 (“L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno delle attività di Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali”), con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di diritto privato controllati/partecipati dalla Regione Piemonte per l'anno 2019, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 1.910.000,00;

visto il piano programmatico della attività 2019 presentato dalla Fondazione Polo del Novecento, articolato in una programmazione culturale di eventi, iniziative e progetti, cui corrisponde un costo complessivo pari ad € 884.106,00;

considerato che con la citata D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019 la Giunta Regionale ha stabilito di riconoscere alla Fondazione Polo del Novecento l'importo di Euro 300.000,00, mediante stipula di convenzione, per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2019;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività della Fondazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale della Fondazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

alla luce di quanto sopra la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con la Fondazione Polo del '900 al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2019 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

(Finalità e oggetto e della convenzione)

1. La presente convenzione ha ad oggetto il sostegno regionale per l'anno 2019 alla realizzazione di progetti culturali della Fondazione Polo del Novecento, coerenti con la missione istituzionale dell'Ente e con gli strumenti di programmazione regionale.

2. In particolare, la Regione Piemonte sostiene la Fondazione per la realizzazione dei seguenti progetti:

- progetto "Archivi e biblioteca";
- progetto "Didattica";
- progetto "Memoria e Presente";
- progetti di Comunità;
- progetto "Magazine".

3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, è allegato alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

ART. 3

(Impegni a carico della della Fondazione Polo del Novecento)

1. La Fondazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2019, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.
2. La Fondazione in particolare:
 - a) realizza il programma di attività per l'anno 2019 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;
 - b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate, come previsto dal successivo art. 5, comma 3.
3. La Fondazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.
4. La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
5. La Fondazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.
6. La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
7. La Fondazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla disposizione di cui al punto 22 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, come sostituito con D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019.
8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

ART. 4

(Impegni a carico della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2019 a favore della Fondazione Polo del Novecento un contributo per le progettualità di cui al precedente articolo pari a € 300.000,00, quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i progetti elencati all'art. 2 comma 2.
2. Il sostegno economico erogato per i progetti della Fondazione può prevedere l'accollo, da parte della Regione, di specifiche spese attinenti alla gestione ordinaria (spese generali, di personale impiegato in quota parte da Fondazione per la realizzazione dei

progetti; spese tecniche, di allestimento e di comunicazione della Fondazione necessarie, in quota parte, alla realizzazione dei progetti oggetto della presente convenzione).

3. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano delle perdite gestionali della Fondazione da parte di Regione Piemonte, qualora il contributo pubblico e gli eventuali corrispettivi erogati dagli utenti non dovessero coprire interamente i costi di gestione.

ART. 5

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019, ossia:

- l'acconto, equivalente al 43%, nell'anno 2019, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico e a seguito di sottoscrizione della presente convenzione;

- il saldo, pari al restante 57%, nell'anno 2020 al termine dello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a) e deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

3. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione. Le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata, finalizzate a consentire il totale utilizzo del contributo regionale, sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.2, lett. b) della presente convenzione.

4. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale o emergessero spese non congrue con le finalità per le quali il sostegno regionale è stato riconosciuto, gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

6. Sono consentite, previa comunicazione alla Regione Piemonte ed adeguata motivazione, eventuali rimodulazioni di spesa relative ai singoli progetti a condizione che le stesse non compromettano lo svolgimento degli stessi e non incidano sull'importo complessivo delle spese progettuali.

7. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche. La

documentazione contabile attestante le spese riferite ai progetti svolti nell'anno 2019 deve recare una data non posteriore al 30/6/2020. Eventuali spese posteriori al 30/6/2020 non saranno ritenute ammissibili, salvo espressa richiesta di autorizzazione motivata da parte della Fondazione. L'inosservanza del termine di cui sopra, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta il mancato riconoscimento della spesa effettuata al di fuori del termine consentito.

8. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, la Fondazione Polo del '900 è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*), come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 (*"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*).

ART. 6

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2019 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.
2. Potrà essere rinnovata, previo consenso dei sottoscrittori e fatta salva la presenza di risorse finanziarie sul bilancio regionale.
3. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 7

(Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

ART. 8

(Risoluzione per inadempimento)

1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.
2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.
3. La Regione Piemonte potrà nello specifico risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:
 - a) scioglimento della Fondazione o mutamenti delle finalità istituzionali della Fondazione (clausola risolutiva espressa);
 - b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione alla presente convenzione imputabili alla stessa.
4. La risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Regione, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Regione all'eventuale risarcimento del danno subito.

ART. 9
(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.
3. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.
4. Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.
5. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

ART. 10
(Evidenza dell'intervento pubblico)

1. La Fondazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, Anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Piemonte".

ART. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del citato Regolamento UE 2016/679.

ART. 12
(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART. 13
(Spese contrattuali)

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.

2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico della Fondazione.

ART. 14
(Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Il Direttore Paola Casagrande	Per la Fondazione Polo del Novecento Il Presidente Sergio Soave
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Allegati:

- 1) programma per il 2019 delle attività oggetto di convenzione;
- 2) bilancio preventivo relativo alle attività oggetto di convenzione per l'anno 2019.